



Istituto d'Istruzione Superiore "Ettore Sanfelice"

Sede Centrale: Via Sanfelice, 8 - 46019 Viadana (Mn) – Sedi Coordinate: "Maggi", Via Vanoni 21 - 46019 Viadana (Mn) - "Bosco", Via Roma s.n.c. - 46019 Viadana (Mn)
Telefoni: 0375.781792 – 0375.784197 Email: mnis00700v@istruzione.it Pec: mnis00700v@pec.istruzione.it Sito internet: www.istitutosanfelice.edu.it C.F.: 83002190201

REGOLAMENTO PER L'ACCETTAZIONE DELLE RICHIESTE DEI DATI STUDENTI DIPLOMATI E DIPLOMANDI DA PARTE DI ENTI ESTERNI

*Approvato con delibera N° 29 del Consiglio di Istituto 17.12.2019
Aggiornato con delibera N° 157 del Consiglio di Istituto 17.05.2024*

Art. 1: Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'accettazione delle richieste dei dati personali degli studenti diplomati e diplomandi da parte di operatori e enti esterni ai sensi delle normative vigenti in materia di privacy.

Art. 2: Definizioni

1. Partendo dal dato di fatto che lo studente (o chi per lui) firma un consenso espresso per quanto riguarda la diffusione dei dati personali per le finalità istituzionali e, considerato che le finalità della scuola sono anche quelle di facilitare l'orientamento in uscita (sia nel caso di inserimento nel mondo del lavoro, sia nel caso di prosecuzione degli studi universitari), si definisce quanto segue:
 - a. I dati personali inviati sono Cognome, Nome, Data di Nascita, numero di telefono fisso o mobile disponibile in anagrafica, appartenente al genitore (o chi per lui). Non è previsto l'invio di dati ulteriori, anche se specificatamente richiesti.
 - b. I dati personali sono inviati esclusivamente via email e nel formato pdf o altro formato facilmente producibile dall'amministrazione. E' esclusa la compilazione di form o documenti inviati dai richiedenti.

Art. 3: Destinatari dell'invio dei dati personali degli studenti

1. I dati personali sono inviati:
 - a. agli enti pubblici o privati (aziende) che ricercano una determinata figura per colloquio finalizzato all'inserimento lavorativo nell'ente richiedente. Nella richiesta dovrà essere specificato il nome dell'ente pubblico o privato, la tipologia di figura ricercata, il numero di posti disponibili, il nominativo del responsabile del procedimento. Possono essere inviati i dati dei soli studenti diplomandi e degli studenti diplomati dell'anno scolastico precedente;
 - b. alle Università pubbliche che intendono pubblicizzare l'offerta formativa per il successivo anno scolastico. Possono essere inviati i dati dei soli studenti di quarta e quinta (è escluso l'invio di dati degli studenti già diplomati o di classi inferiori alla quarta);
2. I dati personali non sono inviati:
 - a. Agli enti pubblici o privati che non rispettano le indicazioni di cui al presente regolamento;
 - b. Alle istituzioni formative private;
 - c. Alle università pubbliche che non rispettano le indicazioni di cui al punto precedente;
 - d. Agli enti pubblici e privati la cui richiesta è finalizzata ad azioni di intermediazione per una successiva offerta di eventuali posti di lavoro;
3. È in ogni caso escluso l'invio massivo dei dati, finalizzati alla creazione di banche dati da parte dell'ente richiedente. La richiesta dovrà essere, a giudizio insindacabile del Dirigente Scolastico, pertinente, ragionevole e finalizzata all'orientamento permanente.

Art. 8: Entrata in vigore

1. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo al giorno di approvazione da parte del consiglio di istituto.